

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 aprile 2006 - Deliberazione N. 525 - Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile - **Disegno di legge ad oggetto: "Legge Regionale in materia di gestione, trasformazione e riutilizzo dei rifiuti". Con allegato.**

PREMESSO

CHE è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, in attuazione della Legge 15.12.2004 n° 308 di delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, il Decreto Legislativo recante norme in materia ambientale, promulgato il 3.04.2006 dal Presidente della Repubblica ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

CHE con delibera di Giunta Regionale n. 8 del 12 marzo 2004, pubblicata sul BURC del 13.04.2004, è stato approvato un Disegno di Legge in materia di gestione, trasformazione e riutilizzo dei rifiuti, non esaminato dal Consiglio Regionale nella precedente legislatura, redatto dal Dipartimento di Studi Giuridici, Politici e Sociali "Persona, Mercato e Istituzioni" (PE.ME.IS) dell'Università degli Studi del Sannio, giusto incarico affidato con DD n° 2248 del 21.10.2003;

CHE, al fine di adeguare detta bozza alla vigente situazione territoriale campana e normativa, con D.G.R. n° 1090 del 04.08.2005 è stata istituita una apposita Commissione, presieduta dall'Assessore all'Ambiente della Regione Campania e composta dai cinque Presidenti delle Province o Assessori Provinciali all'Ambiente all'uopo delegati e dal Coordinatore dell'A.G.C. 05 Ecologia e Tutela dell'Ambiente, con il compito di esaminare il disegno di legge in materia di gestione, trasformazione e riutilizzo dei rifiuti, approvato con DGR n° 8/2004;

CHE la citata Commissione, così come previsto dalla DGR succitata, si è avvalsa della collaborazione giuridica del Dipartimento PE.ME.IS. dell'Università del Sannio che aveva già curato la redazione del disegno di legge approvato con la DGR n° 8/2004;

PRESO ATTO

CHE la bozza di disegno di legge è stata trasmessa con nota prot. n° 03050993 del 3.04.2006, all'Ufficio Legislativo regionale per l'espressione del parere di competenza;

CHE l'Ufficio Legislativo, con nota prot. n° 899/UDCP/GAB/UL del 12.04.2006, ha espresso parere favorevole fornendo, al contempo, suggerimenti volti a migliorare la stesura del testo senza alterarne i contenuti;

RITENUTO

Di procedere all'approvazione dell'allegato disegno di legge, in uno con la relazione illustrativa, avente ad oggetto: "Legge Regionale in materia di gestione, trasformazione e riutilizzo dei rifiuti", che recepisce i suggerimenti dell'Ufficio Legislativo;

propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:

- approvare il disegno di legge avente ad oggetto: "Legge Regionale in materia di gestione, trasformazione e riutilizzo dei rifiuti" che, allegato alla presente deliberazione in uno con la relazione illustrativa, ne forma parte integrante e sostanziale;

- trasmettere il disegno di legge in argomento, in uno con la relazione illustrativa, al Consiglio Regionale per le definitive determinazioni;

- trasmettere copia del presente provvedimento all'A.G.C. 02 Segreteria di Giunta per l'inoltro al Consiglio Regionale, all'A.G.C. 05 e al Settore Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione sul BURC e sul sito Web.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

Disegno di Legge in materia di gestione, trasformazione e riutilizzo dei rifiuti

**Titolo I
Gestione dei rifiuti**

**Capo I
Disposizioni generali**

**Art. 1
(Principi)**

1. La presente legge considera la corretta, razionale, programmata, integrata, condivisa e partecipata gestione dei rifiuti - da parte di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano - quale preconditione ineludibile di tutela della salute e di salvaguardia ambientale, che concorre all'ampliamento della base economica, produttiva ed occupazionale del territorio regionale.

**Art. 2
(Oggetto)**

1. La presente legge, in attuazione della normativa vigente:
- a) disciplina la gestione dei rifiuti, la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale;
 - b) individua le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, disciplinandone l'organizzazione e le modalità di svolgimento;
 - c) determina, in applicazione dei principi del decentramento funzionale e di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, le funzioni ed i compiti amministrativi il cui esercizio è conferito dalla Regione alle Province ed ai Comuni ovvero alle forme associative tra questi realizzate come disciplinate dalla presente legge.
2. La presente legge si conforma ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa assicurando, nel contempo, le massime garanzie di protezione dell'ambiente e della salute nonché di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici.

**Art. 3
(Finalità)**

1. La presente legge persegue, precipuamente, le seguenti finalità:
- a) prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti;
 - b) potenziare ed agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di quelli speciali al fine di incrementarne le correlate possibilità di recupero, reimpiego e riciclaggio con derivazione ed ottenimento da essi di materia prima;
 - c) incentivare la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti privilegiando forme di trattamento che ne consentano la valorizzazione e l'utilizzo produttivo conseguendo l'obiettivo della minimizzazione dell'impatto ambientale connesso allo smaltimento;
 - d) diminuire, mediante idonei e certificati trattamenti, la pericolosità dei rifiuti, in modo da garantire che i prodotti ottenuti dal relativo recupero non presentino caratteristiche di pericolosità superiori ai limiti ammessi dalla legislazione vigente per prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini;
 - e) contenere e razionalizzare i costi di gestione del ciclo dei rifiuti valorizzando, mediante attività concertative a scala territoriale, la capacità di proposta e di autodeterminazione degli Enti locali, incentivandone la partecipazione attiva nelle procedure di predisposizione, adozione, approvazione ed aggiornamento dei piani di gestione dei rifiuti;
 - f) garantire l'autosufficienza regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, assumendo, per tale fine, come prioritarie e vincolanti le attività di cui alle lettere b) e c);
 - g) individuare forme di cooperazione, sinergie e interazioni istituzionali tra i vari livelli delle autonomie territoriali, fermo restando le funzioni ed i compiti di indirizzo, per ambiti territoriali sovracomunali, riservati alla Regione.

Disegno di Legge in materia di gestione, trasformazione e riutilizzo dei rifiuti

**Art. 4
(Informazione istituzionale al cittadino)**

1. La Regione, le Province ed i Comuni, al fine di sensibilizzare la collaborazione delle comunità locali al raggiungimento dei fini di cui all'articolo 1, promuovono iniziative e campagne di comunicazione ed informazione al cittadino, curando, di concerto, l'ideazione, la redazione e diffusione di materiale didattico e divulgativo, conformandone i contenuti e le finalità alle peculiarità di predefiniti ambiti territoriali omogenei. I progetti di comunicazione prevedono il monitoraggio e la valutazione degli effetti delle campagne di comunicazione ed informazione.

**Art. 5
(Sezione regionale del Catasto dei rifiuti - SRCR)**

1. È istituita presso l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - ARPAC, la Sezione regionale del Catasto dei rifiuti - SRCR.
2. La Sezione regionale del Catasto dei rifiuti può essere articolata territorialmente su base provinciale.
3. La Sezione regionale del Catasto dei rifiuti raccoglie le informazioni ricevute secondo le modalità previste dalla normativa vigente, elabora i relativi dati e li trasmette alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti ed all'Osservatorio Regionale di cui all'articolo 6, entro 30 giorni dal ricevimento.
4. Con delibera di Giunta regionale sono disciplinati il funzionamento, l'organizzazione e l'eventuale articolazione territoriale su base provinciale della Sezione regionale del Catasto dei rifiuti.

**Art. 6
(Osservatorio Regionale sulla gestione dei rifiuti)**

1. È istituito, presso l'Assessorato all'Ambiente della Regione Campania, l'Osservatorio Regionale sulla gestione dei rifiuti di seguito denominato «Osservatorio».
2. L'Osservatorio è costituito da tre membri ed è composto:
 - a) dal direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - ARPAC, che svolge le funzioni di presidente;
 - b) da due membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Ambiente, sentite le Province e i Comuni.
3. I membri dell'Osservatorio, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici, giuridici, con riconosciuta professionalità.
4. La Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'osservatorio. Con il medesimo provvedimento è individuato il compenso da corrispondere ai componenti non dipendenti dalla Giunta regionale. L'osservatorio può stipulare convenzioni con organismi pubblici o privati, nonché può avvalersi di consulenti nei limiti delle risorse di bilancio.
5. L'Osservatorio:
 - a) approfondisce l'elaborazione dei dati statistici e conoscitivi in materia di raccolta, gestione, trasformazione ed utilizzo dei rifiuti, mediante la costituzione e la gestione di una banca dati;
 - b) verifica lo stato di attuazione sia degli obiettivi di raccolta differenziata, sia delle realizzazioni impiantistiche previste dalla legislazione vigente;
 - c) provvede a monitorare l'andamento della produzione, raccolta, recupero e smaltimento delle varie tipologie di rifiuti in atto nel territorio regionale, compresi i costi relativi, attraverso la costituzione di un rapporto periodico e costante con i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti i quali forniscono costantemente le informazioni necessarie ad aggiornare la banca dati di cui alla lettera a);
 - d) realizza il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
 - e) effettua analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi e dei correlati livelli di qualità dell'erogazione nonché degli impianti;

Disegno di Legge in materia di gestione, trasformazione e riutilizzo dei rifiuti

- f) provvede ad analizzare e comparare le tariffe applicate dai soggetti gestori del servizio;
 - g) svolge attività di analisi ed elaborazione in ordine ai piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e dei servizi.
6. L'Osservatorio annualmente relaziona al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente della competente commissione consiliare sull'attività svolta, sul conseguimento degli obiettivi e sullo stato di attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti.
7. Nello svolgimento delle funzioni di raccolta, elaborazione e diffusione di dati statistici e conoscitivi, l'Osservatorio si avvale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - ARPAC.

**Titolo II
Competenze e Organizzazione**

**Capo I
Oggetto**

**Art. 7
(Competenze della Regione)**

1. Sono di competenza della Regione:
- a) la predisposizione e l'aggiornamento, nonché l'adozione e l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, in coerenza con il piano territoriale regionale di cui all'articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, sentito il Consiglio delle autonomie locali, e, in attesa della sua costituzione, la Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali della Campania di cui alla legge regionale del 28 novembre 1996 n. 26 e le Autorità d'Ambito;
 - b) la verifica di coerenza sui piani provinciali dei rifiuti;
 - c) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti;
 - d) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate;
 - e) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, secondo la normativa nazionale vigente;
 - f) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
 - g) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;
 - h) l'aggiornamento sistematico e la diffusione dei risultati relativi all'andamento della produzione, della riduzione e della gestione dei rifiuti sull'intero territorio regionale;
 - i) l'elaborazione e l'approvazione del programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, che costituisce parte integrante del piano regionale di gestione dei rifiuti;
 - k) il coordinamento e la promozione di interventi atti a ridurre i quantitativi di rifiuti, incentivando le correlate attività di recupero e di riutilizzo;
 - l) la stipulazione di appositi accordi di programma o convenzioni con altre Regioni al fine di autorizzare, in via eccezionale, lo smaltimento in altre Regioni di rifiuti urbani prodotti in Campania e viceversa. In tale ultima ipotesi la stipulazione degli accordi di programma o convenzioni deve essere preceduta da concertazione con le Province ed i Comuni interessati, residuando, in caso di disaccordo, alla Regione il potere di adottare le determinazioni finali;
 - m) l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti delle Province in caso di inadempienza nello svolgimento delle funzioni amministrative alle stesse conferite con la presente legge;
 - n) la concessione di contributi ed incentivi a soggetti pubblici per la realizzazione ed il completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, compreso il passaggio da tassa a tariffa, secondo quanto stabilito dalla programmazione regionale e provinciale;
 - o) la concessione di contributi ai Comuni per la finalità di prevenzione e riduzione della produzione nonché di recupero e riutilizzo di rifiuti;

Disegno di Legge in materia di gestione, trasformazione e riutilizzo dei rifiuti

- p) la definizione del quantitativo minimo annuo di carta riciclata che le amministrazioni pubbliche devono utilizzare, nonché la concessione di incentivi finalizzati alla sensibilizzazione all'uso di materiale riciclato;
- q) la specificazione di forme di semplificazione amministrativa per Enti e imprese che adottino sistemi di gestione ambientale;
- r) l'incentivazione dello sviluppo di tecnologie pulite, la valorizzazione dei rifiuti, l'utilizzo del materiale riciclato, la produzione di beni di consumo ecologicamente compatibili, la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti tramite la promozione di accordi di programma e la concessione di contributi ed incentivi a soggetti privati;
- s) la concessione di incentivi per la rilocalizzazione degli impianti di trattamento sulla base dei criteri stabiliti dal piano regionale;
- t) adozione schema tipo contratto di servizio da allegare ai capitolati di gara, nel rispetto della normativa statale vigente.

2. L'adozione degli atti di cui al comma 1, lettere a), d) ed i) è di competenza del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale; l'adozione degli altri atti di cui al comma 1 è attribuita alla competenza della Giunta regionale, del Presidente della Giunta regionale ovvero del dirigente della competente struttura della Giunta regionale secondo quanto disciplinato dalla presente legge e secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2005;

3. E' istituito presso l'Area Generale di Coordinamento della Giunta Regionale

" Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile" il settore

" Programmazione ed interventi regionali in materia di gestione integrata dei rifiuti". Al settore sono attribuiti i compiti di predisposizione degli atti di programmazione, pianificazione e promozione della gestione integrata dei rifiuti. Al settore sono attribuite altresì le funzioni connesse al rilascio dei provvedimenti autorizzativi nonché la vigilanza e il controllo sull'attuazione della presente legge.

La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Settore anche mediante modifica e/o accorpamento delle strutture esistenti presso l'Area Generale di Coordinamento.

Art. 8

(Competenze delle Province)

1. Sono di competenza delle Province:

- a) la predisposizione e l'aggiornamento, nonché l'approvazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 15, recante l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, in coerenza con il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 16/2004 e dei criteri del piano regionale, sentiti i Comuni e l'Autorità d'Ambito;
- b) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti;
- c) l'esercizio delle attività di vigilanza e di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni della presente legge;
- d) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate ai sensi della normativa vigente;
- e) l'esercizio del potere sostitutivo, nel caso di inerzia dei Comuni, per l'espletamento delle funzioni e delle attività loro conferite dalla presente legge;
- f) la promozione a livello provinciale delle attività di cui all'articolo 4;

2. Nel caso di servizi a scala sovra-provinciale, le correlate competenze sono esercitate di concerto tra le Province interessate.

3. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, le Province possono avvalersi di organismi pubblici con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia con i quali stipulano apposite convenzioni.

Disegno di Legge in materia di gestione, trasformazione e riutilizzo dei rifiuti

**Art. 9
(Competenze dei Comuni)**

1. I Comuni concorrono nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali, di cui all'articolo 20 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario del servizio ai sensi dell'articolo 20, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento nelle forme disciplinate dalla normativa vigente.
2. I Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, stabiliscono in particolare:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri generali per la redazione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
3. I Comuni sono tenuti a fornire alla Regione, alla Provincia ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani.
4. I Comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.

**Titolo III
Pianificazione**

**Capo I
Piani regionali**

**Art. 10
(Piano regionale di gestione dei rifiuti)**

1. Il Piano regionale, in coerenza con i criteri generali stabiliti dalla normativa statale e con il piano territoriale regionale di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 16/2004, delinea i criteri e le modalità per l'esercizio delle attività di programmazione relative alla gestione dei rifiuti; incentiva la riduzione della produzione dei rifiuti; individua e delimita gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti.
2. Il Piano regionale prevede inoltre:
 - a) l'indicazione della produzione attuale dei rifiuti, la situazione e le previsioni della raccolta differenziata, le potenzialità di recupero e smaltimento soddisfatte e le stime previsionali future dei rifiuti da recuperare e smaltire, sulla base di un'analisi socio-economica-territoriale e dei dati elaborati e trasmessi dall'Osservatorio regionale di cui all'articolo 6;
 - b) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
 - c) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione per il completamento del sistema di gestione integrata, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi

Disegno di Legge in materia di gestione, trasformazione e riutilizzo dei rifiuti

- all'interno degli ambiti territoriali ottimali, nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;
- d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;
 - e) i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti;
 - f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
 - g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali ed energia;
 - h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
 - i) l'indicazione delle caratteristiche qualitative, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire;
 - e) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche previste dalla normativa vigente, di specifiche disposizioni per rifiuti di tipo particolare.
3. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani si compone dei seguenti elaborati:
- a) relazione sullo stato di attuazione del "piano regionale di smaltimento rifiuti" vigente;
 - b) normativa generale;
 - c) analisi SWOT o analisi socio-economico-territoriale;
 - d) obiettivi generali di pianificazione con l'individuazione di quote aggiuntive di potenzialità di smaltimento di rifiuti urbani non superiori al 20% dei rifiuti prodotti, per interventi di sussidiarietà e di emergenza tra ATO e/o Regioni;
 - e) criteri per l'organizzazione del sistema di riduzione, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
 - f) criteri per l'organizzazione del sistema di recupero energetico dei rifiuti urbani;
 - g) criteri per l'individuazione da parte delle Province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi e impianti adatti allo smaltimento;
 - h) criteri per l'organizzazione e la gestione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
 - i) il programma di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), della presente legge.
4. La Regione approva o adegua il piano entro i termini previsti dalla normativa statale vigente. Nel frattempo resta in vigore il piano vigente.

Art. 11

(Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi)

1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi, costituisce parte integrante del piano di cui all'articolo 10, e:
- a) promuove le iniziative preordinate a limitare la produzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali;
 - b) stima la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori produttivi e ai principali poli di produzione;
 - c) detta i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali;
 - d) stabilisce le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, in ragione di documentate esigenze, gli impianti per la gestione dei rifiuti speciali, ad eccezione delle discariche, sono localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
 - e) definisce le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti, nonché della vicinanza e dell'utilizzo di linee ferroviarie.
2. Il piano regionale di gestione dei rifiuti speciali si compone dei seguenti elaborati:
- a) normativa di attuazione;
 - b) relazione generale sui principali poli di produzione dei rifiuti speciali, nonché sugli obiettivi finali del piano;
 - c) stima del fabbisogno di impianti, potenzialmente necessari, sulla base del principio di prossimità.

Disegno di Legge in materia di gestione, trasformazione e riutilizzo dei rifiuti

**Art. 12
(Piano regionale delle bonifiche)**

1. Il piano regionale per la bonifica delle aree inquinate costituisce parte integrante del piano di cui all'articolo 10 e individua:
 - a) i siti da bonificare e le caratteristiche degli inquinamenti presenti;
 - b) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale che privilegino, prioritariamente, l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero dei rifiuti urbani;
 - c) l'ordine di priorità degli interventi;
 - d) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;
 - e) la stima degli oneri finanziari.
2. La Regione istituisce, per le attività di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 1, apposito fondo e può concedere, qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale, un contributo, fino ad un massimo del 40% del costo complessivo dell'intervento ai soggetti obbligati ad eseguire le dette attività.
3. La Regione può concedere contributi fino all'80% del costo complessivo a favore di soggetti pubblici che attuano interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, individuate nel piano regionale delle bonifiche.
4. Con delibera di Giunta regionale sono dettati i criteri per la concessione dei contributi di cui ai commi 2 e 3.

**Art. 13
(Procedure per l'adozione ed approvazione dei piani regionali
e relative varianti)**

1. La Giunta regionale, sentita la Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali e le Autorità d'ambito, adotta il progetto provvisorio di piano di cui agli articoli 10, 11 e 12.
2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei piani sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania chiunque può presentare osservazioni sulla proposta di piano. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale accoglie o respinge motivatamente le osservazioni e trasmette il piano al Consiglio regionale per l'approvazione.
3. I piani approvati sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, i piani acquistano efficacia a tempo indeterminato.
4. Gli aggiornamenti delle previsioni dei piani sono sottoposti al procedimento di formazione definito dai commi precedenti, con i termini ridotti della metà.
5. Le variazioni tecniche ovvero quelle necessarie per l'adeguamento a sopravvenute disposizioni legislative statali immediatamente operative sono approvate con delibera di Giunta regionale.
6. La Giunta regionale, con cadenza quinquennale, e comunque entro sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio regionale, verifica lo stato di attuazione dei piani e propone al Consiglio le eventuali modifiche necessarie all'aggiornamento degli stessi.

**Art. 14
(Efficacia ed effetti dei piani regionali)**

1. Le disposizioni contenute nei piani regionali e i successivi adeguamenti hanno efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni ed attività rilevanti ai fini della presente legge.

**Capo II
Piano provinciale**

**Art. 15
(Piano provinciale per la gestione dei rifiuti)**

1. Il piano provinciale, redatto in coerenza con il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 16/2004, è strumento esecutivo del

Disegno di Legge in materia di gestione, trasformazione e riutilizzo dei rifiuti

piano regionale ed allo stesso si conforma, tenuto conto delle peculiarità del territorio provinciale, al fine di individuare ed ottimizzare concrete ed operative linee di intervento.

2. Il piano provinciale individua:

a) le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), della presente legge;

b) le zone idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, in rapporto di coerenza e compatibilità con le complessive opzioni di programmazione economica e di pianificazione territoriale;

3. Il piano provinciale per la gestione dei rifiuti costituisce piano settoriale provinciale ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 16/2004, integra il piano territoriale di coordinamento provinciale e deve essere coerente con le sue previsioni.

4. La Provincia approva il piano entro un anno dalla pubblicazione del piano regionale di cui all'articolo 10.

5. Gli aggiornamenti delle previsioni del piano provinciale sono sottoposti al medesimo procedimento di formazione del piano, con i termini ridotti alla metà.

Art. 16

(Verifica di coerenza del piano provinciale)

1. Il piano provinciale per la gestione dei rifiuti a seguito dell'approvazione, è trasmesso alla Giunta regionale per la verifica di coerenza con il piano regionale.

2. La verifica di coerenza è conclusa entro novanta giorni dalla data di ricezione del piano, corredato dei relativi allegati. Trascorso tale termine, la verifica di coerenza si intende positivamente conclusa.

3. Se la verifica di coerenza non ha avuto esito positivo, la Regione, nei quindici giorni successivi alla scadenza di cui al comma 2, convoca una conferenza di servizi alla quale sono invitati a partecipare il Presidente della Provincia, o un Assessore delegato, e i dirigenti delle strutture regionali e provinciali competenti. La conferenza è presieduta dal Presidente della Regione o da un Assessore delegato.

4. La conferenza di cui al comma 3 adotta le modifiche al piano provinciale, al fine di renderlo coerente con il piano regionale. La conferenza conclude i lavori nel termine di trenta giorni dalla sua convocazione.

5. Gli esiti della conferenza sono ratificati dal Consiglio provinciale entro quindici giorni dalla comunicazione.

6. La delibera di Giunta regionale di verifica di coerenza del piano provinciale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Della pubblicazione del piano provinciale è data contestualmente notizia con avviso su due quotidiani a diffusione regionale. Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il piano provinciale entra in vigore ed acquista efficacia a tempo indeterminato.

7. Per gli aggiornamenti i termini previsti nel presente articolo sono ridotti alla metà, ad eccezione dei commi 3 e 5.

Titolo IV

Ambiti Territoriali Ottimali

Capo I

Oggetto

Art. 17

(Articolazione territoriale)

1. In attesa della individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali ai sensi dell'articolo 10, la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali, di seguito anche denominati ATO coincidenti di regola con i territori di ciascuna Provincia.

2. Il piano regionale di cui all'articolo 10 può individuare una diversa delimitazione territoriale per le città di dimensioni maggiori di quelle medie di un singolo ambito.

3. Le Province, sentiti i Comuni, propongono alla Regione di procedere all'unificazione di due o più ambiti territoriali ottimali.

Disegno di Legge in materia di gestione, trasformazione e riutilizzo dei rifiuti

**Art. 18
(Autorità d'ambito)**

1. Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, sono istituite le Autorità d'ambito.
2. L'Autorità d'ambito è una struttura consortile di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, costituita dalla Provincia e dai Comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale. L'Autorità provvede all'organizzazione, all'affidamento ed al controllo del servizio integrato di gestione dei rifiuti.
3. Sono organi dell'Autorità d'ambito:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Collegio dei revisori.
4. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Presidente della Provincia, del Sindaco o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. Spettano all'Assemblea, l'elezione del Consiglio di Amministrazione e l'approvazione degli atti fondamentali previsti dallo Statuto.
5. In fase di prima attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Provincia predispone lo schema di convenzione e di statuto da sottoporre all'approvazione dei Comuni appartenenti all'ATO. I Comuni entro sessanta giorni approvano lo statuto e la convenzione.
6. Entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto e della convenzione da parte dei Comuni, la Provincia convoca l'Assemblea di insediamento per l'elezione degli organi dell'Autorità d'Ambito.
7. La convenzione e lo statuto sono approvati con il voto favorevole di tanti Comuni che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente e che in ogni caso rappresentino numericamente almeno la metà dei Comuni ricadenti all'interno dell'ATO.
8. La Provincia esercita i poteri sostitutivi, previa diffida ad adempiere entro il termine fissato nell'atto di diffida stesso.
9. Nelle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 17, i poteri di impulso sono attribuiti al Presidente della Provincia con maggiore popolazione residente.
10. L'Autorità è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto dalla/e Provincia/ce e dai Comuni convenzionati in proporzione alla propria quota di partecipazione. Il patrimonio dell'Autorità d'ambito è inoltre costituito dai proventi della tariffa sui rifiuti urbani appositamente istituita o da altre forme previste dallo Statuto.

**Art. 19
(Funzioni dell'Autorità d'Ambito)**

1. L'Autorità d'Ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e trasparenza; a tal fine adotta un apposito piano d'ambito, nel rispetto della disciplina regionale, comprensivo del programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato.
2. Entro novanta giorni dalla costituzione, l'Autorità d'Ambito adotta il piano d'ambito e il programma di interventi.
3. L'adozione del piano d'ambito e del programma degli interventi è condizione per la concessione di eventuali contributi da parte della Regione.

**Art. 20
(Organizzazione della gestione dei rifiuti)**

1. Per la gestione ed erogazione del servizio integrato e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'Autorità d'Ambito, sono affidate nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di procedure ad evidenza pubblica, le seguenti attività:

Disegno di Legge in materia di gestione, trasformazione e riutilizzo dei rifiuti

- a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti;
 - b) raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione, recupero e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.
2. L'Autorità d'Ambito procede all'aggiudicazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di procedure ad evidenza pubblica nonché, con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti.
3. All'Autorità d'Ambito è trasferito l'esercizio delle competenze degli enti locali consorziati in materia di gestione integrata dei rifiuti.

Disegno di Legge in materia di gestione, trasformazione e riutilizzo dei rifiuti

**Titolo V
Requisiti tecnici**

**Capo I
Oggetto**

**Art. 21
(Requisiti tecnici , ubicazione degli impianti e autorizzazione all'esercizio)**

1. I nuovi impianti sono ubicati nelle zone previste dal piano provinciale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 15, nell'osservanza dei criteri di localizzazione ivi indicati, in coerenza con il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 16/2004 e del piano regionale di cui all'articolo 10 della presente legge.
2. Nella progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti devono essere utilizzate tecnologie idonee a garantire la tutela dei consumatori e degli utenti, nonché la progressiva riduzione dell'impatto ambientale derivante dai rifiuti. A tal fine, la Giunta regionale, con proprie delibere aggiorna, in relazione alla sviluppo delle migliori tecnologie disponibili, le direttive sui requisiti che debbono essere accertati in sede di approvazione dei progetti e di rinnovo delle autorizzazioni.
3. La Giunta regionale, definisce altresì, per ciascuna tipologia degli impianti previsti dal piano regionale, specifiche tecniche relative ai criteri progettuali e gestionali, incluse le operazioni di monitoraggio ambientale nel corso dell'esercizio, nel rispetto della normativa statale vigente.
4. La procedura per il rilascio dell'autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, è disciplinata dalla normativa statale vigente.

**Art. 22
(Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica)**

1. La Regione, ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 10, elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da allocare in discarica allo scopo di raggiungere gli obiettivi previsti dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. Il programma di cui al comma 1 prevede il trattamento dei rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materiali o energia.
3. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai fini della relativa comunicazione alla Commissione europea.

**Titolo VI
Vigilanza e poteri sostitutivi**

**Capo I
Competenze**

**Art. 23
(Attribuzioni delle Province in materia di vigilanza e di poteri sostitutivi sulle attività di gestione dei rifiuti)**

1. Alle Province sono attribuiti, salvo diversa indicazione, i poteri di vigilanza, controllo ed accertamento delle violazioni nonché quelli di irrogazione delle sanzioni amministrative, previsti dalla normativa statale vigente.
2. I poteri sostitutivi previsti dalla presente legge sono esercitati dal Presidente della Provincia competente per territorio, previa diffida ed assegnazione di termine ad adempiere nei successivi sessanta giorni, decorsi i quali, provvederà agli incumbenti ed adempimenti omessi, mediante la nomina di un commissario ad acta.

**Art. 24
(Titolarità della Regione in materia di vigilanza sulle attività di gestione dei rifiuti)**

Disegno di Legge in materia di gestione, trasformazione e riutilizzo dei rifiuti

1. La Regione esercita, in particolare, le funzioni di vigilanza e i relativi poteri sostitutivi in ordine all'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, ai contenuti, ai tempi di approvazione dei piani provinciali, alla loro conformità al piano regionale di gestione dei rifiuti nonché in ordine alla costituzione delle Autorità d'ambito di cui agli articoli 18 e 19 ed all'affidamento del servizio di cui all'articolo 20 comma 2.

2. I poteri sostitutivi previsti dal presente articolo sono esercitati dal Presidente della Regione, previa diffida ed assegnazione di termine ad adempiere nei successivi quarantacinque giorni, decorsi i quali, provvederà agli incumbenti ed adempimenti omessi, mediante la nomina di un commissario ad acta.

Titolo VII

Norme per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti

Capo I Oggetto

Art. 25 (Incentivazioni e contributi)

1. In tutto il territorio regionale, le Autorità d' Ambito, in ragione delle diverse realtà territoriali, organizzano il servizio di raccolta in base a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, in modo tale da assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, con le modalità di cui all'articolo 3.

2. Per gli anzidetti fini, la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi per incentivare lo sviluppo dei servizi, la realizzazione di strutture per la raccolta differenziata, di impianti per la valorizzazione dei materiali separati dai rifiuti urbani nonché per il conseguimento di livelli più elevati di tutela ambientale;

3. Le Autorità d' Ambito trasmettono annualmente alla Regione ed alle Province i dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell'anno precedente.

Art. 26 (Riduzione della produzione di rifiuti e disposizioni per l'uso della carta riciclata negli Enti pubblici)

1. Gli uffici regionali e degli Enti locali, nonché le società di gestione di servizi pubblici locali in ambito regionale, ai fini della riduzione della produzione di rifiuti, della conservazione dell'ambiente e del contenimento dei consumi energetici, in conformità alle previsioni della normativa comunitaria e nazionale vigente, sono tenuti a soddisfare il proprio fabbisogno cartaceo annuale con una quota di carta riciclata pari almeno al 40% del fabbisogno stesso.

2. La Giunta regionale emana direttive per la promozione presso gli Enti e le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 dell'uso esclusivo di carta e cartoni riciclati, nonché per la raccolta differenziata della carta, del cartone, delle cartucce di inchiostro, del toner, del materiale di ufficio e degli altri beni mobili dismessi, individuati e disciplinati come beni durevoli ai sensi della normativa vigente.

3. Gli Enti di cui al comma 1 comunicano, con relazione da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno per l'anno precedente, alla struttura regionale competente, il resoconto concernente il quantitativo di carta utilizzata distinguendo la percentuale di carta riciclata, le modalità di impiego della stessa nell'ambito degli uffici nonché ogni altra informazione o suggerimento validi all'ottimizzazione dell'utilizzo stesso.

Art. 27 (Iniziative regionali per la riduzione della produzione dei rifiuti e per il loro recupero)

1. La Regione persegue gli obiettivi della prevenzione e della riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi attuando, secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente, le seguenti azioni:

Disegno di Legge in materia di gestione, trasformazione e riutilizzo dei rifiuti

- a) campagne informative, formative ed educative rivolte all'intera popolazione e alle scuole, promuovendo l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, quali, ad esempio, l'acquisto di prodotti durevoli, facilmente riparabili, col minimo imballaggio necessario e con imballaggio riutilizzabile;
 - b) campagne informative rivolte ai produttori, ai commercianti e agli artigiani, che promuovono la riduzione dei rifiuti di ogni tipo, con particolare riguardo agli imballaggi ingombranti e non riutilizzabili;
 - c) divulgazione ed incentivazione della pratica del compostaggio domestico degli scarti alimentari e di giardinaggio;
 - d) sperimentazione, adozione, diffusione ed incentivazione, nelle attività degli uffici, di metodologie e strumenti di lavoro tali da ridurre la produzione di rifiuti attraverso l'utilizzo di materiali riutilizzabili, l'impiego di materiali e prodotti derivanti da riciclo, quali l'uso di fotocopiatrici che fotocopino anche sui due lati del foglio, l'utilizzo di contenitori di toner e di inchiostro ricaricabili, l'uso di penne ricaricabili, l'uso di batterie ricaricabili;
 - e) indizione di concorsi aperti alle diverse categorie economiche e sociali, al fine di promuovere ed incentivare la prevenzione e la riduzione di rifiuti.
2. La Regione, per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, promuove accordi con le Province, i Comuni e le associazioni di categoria dei produttori di rifiuti, delle associazioni ambientaliste, di volontariato e dei consumatori, con le istituzioni scolastiche e gli operatori economici del settore. Le modalità e gli obiettivi degli accordi sono definiti dalla Giunta regionale in un programma triennale di iniziative elaborato anche sulla base dei piani regionali di gestione dei rifiuti.

Art. 28

(Contributi regionali a società di navigazione per il trasporto di merci speciali)

1. La Regione concede contributi a favore di società di navigazione che esercitano attività di trasporto di merci speciali che non sia possibile effettuare con le ordinarie modalità per motivi di igiene e sicurezza. Si intendono quali merci speciali i carburanti, i contenitori di gas combustibile nonché i rifiuti solidi urbani.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a società di navigazione che siano fornite di attrezzature tecniche ed organizzative adeguate, come individuate con apposita delibera di Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, salvo che non abbiano ottenuto con disposizioni dello Stato o regionali altri finanziamenti per la medesima finalità. La sussistenza dei requisiti di adeguatezza individuati con delibera di Giunta regionale è oggetto di verifica annuale secondo le modalità stabilite nella delibera medesima. La corresponsione del contributo regionale è subordinata all'accertamento dell'inadeguatezza del servizio di trasporto effettuato dalle società di navigazione convenzionate e finanziate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Tale inadeguatezza è documentata dai Sindaci delle isole di Capri, Ischia e Procida, di concerto con l'Osservatorio regionale sui rifiuti di cui al precedente articolo 6.
3. Le società di navigazione che godono dei contributi di cui ai precedenti commi devono possedere i requisiti e le certificazioni richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento, fra l'altro, delle attività di trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e di rifiuti pericolosi. In ogni caso è vietato il subappalto delle attività di cui al comma 1.

Art. 29

(Contributo ai Comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento)

1. La Regione, sentiti i Comuni interessati, individua le tipologie degli impianti relativi ai rifiuti urbani, per i quali è dovuto, da parte dei soggetti che effettuano la gestione, un contributo ai Comuni nel cui territorio sono ubicati gli impianti.
2. Con delibera di Giunta regionale si provvede:
 - a) ad individuare le tipologie di impianti per la gestione dei quali è dovuto il contributo di cui al comma 1;
 - b) a determinare l'entità del contributo in funzione della quantità e della qualità dei rifiuti movimentati;
 - c) a determinare i criteri per la suddivisione del contributo fra i Comuni confinanti effettivamente interessati al disagio provocato dalla presenza degli impianti.

Disegno di Legge in materia di gestione, trasformazione e riutilizzo dei rifiuti

3. La Giunta regionale provvede ad aggiornare annualmente il contributo di cui ai commi 1 e 2.

Art. 30

(Contributo regionale per lo smaltimento di rifiuti in impianti ubicati fuori dagli ambiti territoriali ottimali)

1. La Giunta Regionale determina annualmente l'ammontare del contributo dovuto ai Comuni ed alle Province per lo smaltimento dei rifiuti urbani provenienti da ambiti territoriali diversi da quello nel quale è allocato l'impianto.

Capo II

Norme transitorie e finali

Art. 31

(Personale)

1. Il personale assunto anche a tempo determinato presso l'ufficio del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 1996, n. 2425, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quello degli Enti pubblici convenzionati con il Commissario delegato, che abbia maturato almeno 24 mesi di servizio anche non continuativo, è ammesso a partecipare, con la riserva del 50 per cento dei posti, ai concorsi banditi dalle Autorità d'ambito.

2. La partecipazione ai concorsi di cui al comma 1 è ammessa per le qualifiche corrispondenti alle mansioni formalmente attribuite nell'ambito dell'ufficio del Commissario delegato e degli Enti pubblici convenzionati.

Art. 32

(Norma Finanziaria)

All' autorizzazione delle spese previste dalla presente legge, si provvederà per i singoli anni con l'approvazione dei relativi bilanci di esercizio.

Art. 33

(Abrogazione e norma transitoria)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale del 10 febbraio 1993, n. 10, fatta eccezione per l'articolo 6, che è abrogato a decorrere dalla data di aggiudicazione del servizio di gestione integrato dei rifiuti da parte delle Autorità d'Ambito ai sensi dell'articolo 20 comma 2.

Art. 34

(Personale dipendente dei disciolti consorzi di bacino)

1. Il personale con contratto a tempo indeterminato dei disciolti consorzi di bacino di cui alla legge regionale del 10 febbraio 1993, n. 10 è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti , con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive ed individuali, in atto.

Art. 35

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Disegno di Legge in materia di gestione, trasformazione e riutilizzo dei rifiuti

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

LEGGE REGIONALE IN MATERIA DI GESTIONE, TRASFORMAZIONE E RIUTILIZZO DEI RIFIUTI

1. Il Disegno di Legge regionale in materia di gestione, trasformazione e riutilizzo dei rifiuti, è il risultato di un'attività di ricognizione sistematica della normativa nazionale di comparto e di quella vigente in Campania, oltre che di un raffronto con l'omologa legislazione rinvenibile in altre Regioni italiane (cfr., l. reg. Veneto, 21 gennaio 2000, n. 3; l. reg. Abruzzo, 28 aprile 2000, n. 83; l. reg. Basilicata, 2 febbraio 2001, n. 6; l. reg. Piemonte, 24 ottobre 2002, n. 24; l. reg. Emilia Romagna, 6 settembre 1999, n. 25, come modificata ed integrata dalla Deliberazione legislativa del Consiglio regionale, 22 gennaio 2003, n. 96), in linea con il nuovo assetto delle autonomie territoriali e dei rapporti sinergici tra l'organismo regionale e il sistema italo-comunitario complessivamente inteso.

Il Disegno *de quo* si conforma alla normativa nazionale vigente in materia di rifiuti sino alle più recenti previsioni in materia, in particolare il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante Norme in materia ambientale di cui alla legge delega 15 dicembre 2004, n. 308, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con entrata in vigore il 29.04.2006, che nella sua portata sostanziale complessiva, disciplina ex novo la materia di rifiuti, nonché, sotto il profilo funzionale, alle nuove dinamiche collaborative e concertative introdotte dalla l. reg. Campania, 22 dicembre 2004, n. 16, "Norme sul governo del territorio" (in B.U.R.C., supplemento al numero 65 del 28 dicembre 2004).

Il Disegno di Legge assume come punto di snodo il "superamento" della *disciplina straordinaria* imperniata sull'attribuzione in via generale di *poteri eccezionali* al Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania, da ultimo prorogato al 31 maggio 2006.

Il richiamato mutamento di prospettiva nella regolamentazione della gestione dei rifiuti emerge, in particolare, dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 13 dicembre 2002, n. 6809 (Provincia di Caserta c. Presidente della Regione Campania), che ha giudicato fondato l'appello proposto dalla Provincia di Caserta, ribadendo la competenza degli enti locali circa l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti nel proprio "ambito". Tale competenza organizzativa presuppone *un adeguato potere di programmazione* che sarebbe sistematicamente disatteso dall'utilizzo di strumenti *extra ordinem* per fronteggiare situazioni di emergenza ambientale, peraltro consolidate nel tempo. Di là dalle censure in ordine alla "genericità ed ampiezza" dei poteri commissariali, oggetto di una giurisprudenza pacifica del giudice amministrativo, l'orientamento trova conferma anche per quel che riguarda specificamente le amministrazioni comunali (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 13 novembre 2002, n. 6280 - Ecocampania s.r.l. c. Comune di Canello Arnone e Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania - adottata nella camera di consiglio del 2 luglio 2002 - ricorso n. 11515 del 2001), là dove si osserva che il nuovo impianto normativo delineato dalla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 "circonda con una garanzia immediata le competenze amministrative dei Comuni" (in tal senso il primo comma dell'attuale art. 118 Cost.), evidenziando la necessità, nel settore, di "un sistema diverso e più avanzato di collaborazione (ripartizione delle competenze) tra Stato ed Enti locali territoriali, che conserva al primo funzioni di promozione e coordinamento degli interventi, ma lascia

Disegno di Legge in materia di gestione, trasformazione e riutilizzo dei rifiuti

ai secondi la gestione degli interventi sul territorio (alla stregua del principio di sussidiarietà verticale)“.

2. La considerazione della corretta, razionale, programmata, condivisa e partecipata gestione dei rifiuti - da parte di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano - quale preconditione ineludibile di tutela della salute, di salvaguardia ambientale, che concorre all'ampliamento della base economica, produttiva ed occupazionale del territorio regionale, appare doverosamente posta nei *Principi* (art. 1) del Disegno di Legge in esame.

La disciplina di settore trova il suo fondamento nell'esigenza di massima protezione della persona umana, espressa negli artt. 2, 3, 9 e 32 Cost., in linea con l'orientamento giurisprudenziale che, sempre più, accorda tutela incondizionata ai diritti fondamentali dell'uomo nelle loro diverse manifestazioni (Corte cost., 14 luglio 1989, n. 324). In questa prospettiva, il *principio antropocentrico* della salvaguardia ambientale è ispirato alla finalità di garantire il pieno ed equilibrato sviluppo della persona umana. Il tutto nel solco di quell'orientamento giurisprudenziale che accorda tutela incondizionata ai diritti fondamentali riconosciuti dalle norme precettive della Costituzione (salute: art. 32; ambiente: art. 9); diritti soggettivi, cioè, insuscettibili di essere affievoliti dalla P.A. sulla base della considerazione di altri configgenti interessi. Sì che l'inammissibilità di lesioni dei diritti fondamentali sopra ricordati, neppure nell'esercizio dei poteri straordinari attribuiti al Commissariato all'emergenza-rifiuti, discende anche dalla considerazione che i poteri di deroga alla legislazione vigente riguardano esclusivamente gli aspetti formali e procedurali, non certo la tutela di fondo dei beni protetti dalle varie disposizioni di legge (cfr. art. 5, l. 225/92, là dove, al comma 2, si riconosce che le ordinanze in deroga devono essere adottate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico).

Ciò che risulta effettivamente e radicalmente cambiato per le imprese è il quadro culturale di riferimento, dato che, con il recepimento delle disposizioni comunitarie (Direttiva 75/442/CEE, *relativa ai rifiuti*, in G.U.C.E. n. 194 del 25 luglio 1975; Direttiva 91/156/CEE, del 18 marzo 1991, *relativa ai rifiuti*, in G.U.C.E. n. L 78 del 26 marzo 1991; Direttiva 91/157/CEE, del 18 marzo 1991, *relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose*, in G.U.C.E. n. L 78 del 26 marzo 1991; Direttiva 91/689/CEE, del 12 dicembre 1991, *relativa ai rifiuti pericolosi*, in G.U.C.E. n. L 377 del 31 dicembre 1991; Direttiva 91/692/CEE, del 23 dicembre 1991, *relativa alla standardizzazione e razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente*, in G.U.C.E. n. L 377 del 31 dicembre 1991; Direttiva 94/62/CE, del 20 dicembre 1994, *sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio*, in G.U.C.E. n. L 365 del 31 dicembre 1994; Direttiva 1999/31/CE, del 26 aprile 1999, *relativa alle discariche di rifiuti* in G.U.C.E. n. L 182 del 16 luglio 1999; Direttiva 2000/53/CE, del 18 settembre 2000, *relativa ai veicoli fuori uso* in G.U.C.E. n. L 269 del 21 ottobre 2000) si è attuato anche in Italia il passaggio, da una politica di gestione dei rifiuti finalizzata allo smaltimento, ad una politica centrata sulla diminuzione della produzione dei rifiuti stessi e sulla loro valorizzazione economica, come materia prima o fonte di energia, anche attraverso il recupero e il riciclaggio. Da un'analisi della normativa nazionale vigente in materia, è possibile sintetizzare tale politica in quattro

Disegno di Legge in materia di gestione, trasformazione e riutilizzo dei rifiuti

punti: a) prevenzione della produzione di rifiuti; b) priorità del riutilizzo, riciclo meccanico e recupero di materia e di energia; c) limitazione del flusso dei rifiuti destinati allo smaltimento; d) progressiva eliminazione della discarica.

Si tratta, dunque, di un nuovo sistema di gestione integrata dei rifiuti, caratterizzato dal superamento dell'economia dei rifiuti, basata sulla tecnologia prevalente dello smaltimento in discarica, per avviare una nuova economia ispirata alla prevenzione - con relativa innovazione di processo e di prodotto -, al recupero, al riutilizzo e al riciclo.

La disciplina, dunque, si caratterizza per la priorità riservata alla prevenzione della produzione dei rifiuti e, in ossequio alla logica della valorizzazione del rifiuto come risorsa, per la preferenza accordata alle operazioni di riutilizzo, di riciclaggio e recupero dei rifiuti medesimi, rispetto al sistema dello smaltimento.

Gli obiettivi del Disegno di Legge, volti alla creazione di un sistema integrato di gestione dei rifiuti, esprimono un'esigenza di temperamento delle istanze di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente naturale con la salvaguardia degli interessi della produzione e del mercato.

3. Il Disegno di Legge comprende un articolato (che consta di **trentacinque articoli**, organizzati in **sette titoli**).

Il *corpus* normativo così organizzato, nell'intento di predisporre una disciplina il più possibile compiuta, in particolare:

- **disciplina** la gestione dei rifiuti;
- **individua**, per tali fini, le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, disciplinandone l'organizzazione e le modalità di svolgimento;
- **determina**, in applicazione dei principi del decentramento funzionale e di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione ed al Capo I del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dalla Regione agli enti locali, ovvero alle forme associative tra questi realizzate;

In tale contesto, l'indicato Disegno di Legge persegue, precipuamente, le seguenti **finalità**:

- **prevenire e ridurre** la produzione dei rifiuti;
- **potenziare ed agevolare** la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di quelli speciali, al fine di incrementarne le correlate possibilità di recupero, reimpiego e riciclaggio con derivazione ed ottenimento da essi di materia prima;
- **incentivare** la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti, privilegiando forme di trattamento che ne consentono la valorizzazione e l'utilizzo produttivo conseguendo l'obiettivo della minimizzazione dell'impatto ambientale connesso allo smaltimento;
- **contenere e razionalizzare** i costi di gestione del ciclo dei rifiuti valorizzando, mediante attività concertative a scala territoriale, la capacità di proposta e di autodeterminazione degli Enti locali, incentivandone la partecipazione attiva nelle procedure di predisposizione, adozione, approvazione ed aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti;
- **garantire** l'autosufficienza regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati;

Disegno di Legge in materia di gestione, trasformazione e riutilizzo dei rifiuti

- **individuare** forme di cooperazione, sinergie e interazioni istituzionali tra i vari livelli delle autonomie territoriali, fermi restando le funzioni ed i compiti di indirizzo, per ambiti territoriali sovracomunali, riservati alla Regione.

4. Il Titolo I ("Gestione dei rifiuti") ricomprende l'oggetto della Legge, le correlate finalità, forme di informazione permanente ai cittadini e di collaborazione con le associazioni ambientali.

Nella regolamentazione delle fasi di produzione, raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti, quali nuove risorse da gestire, trovano attuazione le soluzioni strategiche dirette alla creazione di un oggettivo nesso tra benefici economici e sociali della collettività, assetto del territorio, utilizzazione piena delle risorse.

Il Titolo II ("Competenze e organizzazione") ricomprende la definizione delle tipologie dei rapporti collaborativi che caratterizzano il sistema delle autonomie territoriali in un quadro di coesistenzialità funzionale, coerente con il principio della sussidiarietà.

La prospettiva prescelta è quella dell'effettiva realizzazione delle autonomie costituzionalmente garantite e, nel contempo, di sviluppo e potenziamento delle autonomie territoriali c.dd. *minori* mediante l'assunzione di compiti di pianificazione, programmazione e coordinamento (coerenti con il principio di leale cooperazione di matrice costituzionale: art. 118 Cost.).

In linea con quanto disposto nella normativa nazionale, è stato predisposto l'articolo 7, intitolato - *Competenze della Regione*. In particolare, si segnala, il comma 2 del suddetto articolo, che statuisce: «2. L'adozione degli atti di cui al comma 1, lettere a), d) ed i) è di competenza del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale; l'adozione degli altri atti di cui al comma 1 è attribuita alla competenza della Giunta regionale, del Presidente della Giunta regionale ovvero del dirigente della competente struttura della Giunta regionale secondo quanto disciplinato dalla presente legge e secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2005».

In applicazione dei principi del decentramento funzionale e di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione ed al Capo I del Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi sono conferiti dalla Regione alle Province ed ai Comuni, in linea con quanto già previsto dalla legislazione nazionale vigente.

Il Titolo III ("Pianificazione") ricomprende *contenuto, modalità, tempi di adozione, approvazione ed efficacia* dei singoli *piani* di competenza regionale e provinciale, secondo quanto previsto nella l.reg. Campania n. 16 del 2004, nonché forme di *monitoraggio* sulla concreta attuazione dei piani *de quibus* e dei successivi aggiornamenti, integrazioni e/o varianti.

Il Titolo IV ("Ambiti territoriali ottimali") ricomprende la perimetrazione degli ambiti a scala provinciale, l'individuazione della *cooperazione* tra i Comuni ivi ricadenti nonché l'individuazione della forma organizzatoria.

Ai fini dell'esercizio unitario e cooperativo delle funzioni amministrative conferite dal presente Disegno di Legge alle Province ed ai Comuni ricadenti nei rispettivi ambiti territoriali, è prevista l'istituzione di un'Autorità d'ambito la quale, assumendo la forma prevista dall'articolo 31 del d.lg. n. 267 del 2000 (consorzio) esercita, per conto degli Enti locali consorziati, le funzioni connesse all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Disegno di Legge in materia di gestione, trasformazione e riutilizzo dei rifiuti

Il Titolo V (“Requisiti tecnici”) prevede che nella progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti devono essere utilizzate tecnologie idonee a garantire la tutela dei consumatori e degli utenti, nonché la progressiva riduzione dell’impatto ambientale derivante dai rifiuti.

Il Titolo VI (“Vigilanza e poteri sostitutivi”) ricomprende il riparto delle *competenze*, in materia di vigilanza e poteri sostitutivi delle attività di gestione dei rifiuti.

Il Titolo VII (“Norme per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti”) ricomprende la disciplina delle incentivazioni e dei contributi per il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti.

Nella redazione del suddetto Titolo si è proceduto a riservare particolare attenzione alla definizione dei criteri e delle modalità per l’assegnazione dei contributi volti ad incentivare la realizzazione di strutture per la raccolta differenziata e di impianti per la valorizzazione dei materiali separati dai rifiuti urbani. In tale contesto si colloca la previsione che si conforma alla legge regionale n. 18 del 2002, relativa all’utilizzo della carta riciclata e alla raccolta differenziata di rifiuti negli uffici pubblici regionali.

5. Tra le norme transitorie e finali spicca quella sul *Personale*, che tende ad una stabilizzazione delle posizioni lavorative consolidate presso il Commissariato (“almeno 24 mesi di servizio anche non continuativo”), anche ove trattasi di “personale estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato” (cfr., art. 15, comma 3, dell’Ordinanza ministeriale n. 3100/00), pur nel rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti di legge. I concorsi saranno banditi dalle Autorità d’ambito, con riserva del 50% dei posti per il personale “assunto” presso l’ufficio del Commissario, “nonchè quello degli enti pubblici convenzionati” con il Commissario stesso.

E’ prevista alla data di entrata in vigore della legge, l’ abrogazione della legge regionale del 10 febbraio 1993, n. 10, fatta eccezione per l’articolo 6, che è abrogato a decorrere dalla data di aggiudicazione del servizio di gestione integrato dei rifiuti da parte delle Autorità d’Ambito. Il relativo personale con contratto a tempo indeterminato dei disciolti consorzi di bacino di cui alla legge regionale del 10 febbraio 1993, n. 10 è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti , con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive ed individuali, in atto, in aderenza alla previsione specifica prevista dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante Norme in materia ambientale di cui alla legge delega 15 dicembre 2004, n. 308.